

	Repertorio N.111575	Raccolta N.46144	
	ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE		
	"ANIMA AVRO' CURA DI TE ETS"		
	REPUBBLICA ITALIANA		
	L'anno duemilaventiquattro il mese di marzo il giorno		
	venticinque; in Rende presso il mio studio al Piazzale		
	Genova n. 5		
	Avanti di me dott. Riccardo Scornajenghi Notaio alla		
	residenza di Rende, iscritto al Collegio Notarile dei		
	Distretti Riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e		
	Paola, sono comparsi i signori:		
	- TARSITANO Teresa Angela nata a Cosenza il 28 agosto 1971 e		
	residente in San Giovanni in Fiore alla via Roma n. 135,		
	c.f.TRS TSN 71M68 D086T.		
	- TARSITANO Antonella nata a Cosenza il 28 giugno 1977 e		
	residente in Cosenza al viale Sergio Cosmai n. 42, c.f. TRS		
	NNL 77H68 D086Y;		
	- TARSITANO Davide nato a Cosenza il 24 settembre 1968 e		
	residente in Rende alla via Brodolini n. 9, n.c.f.:TRS DVD		
	68P24 D086T.		
	- RIZZUTO Matteo nato a Cosenza il 3 ottobre 2002 e		
	residente in San Giovanni in Fiore alla via Piemonte, 7,		
	n.c.f.:RZZ MTT 02R03 D086Q		
	- GRANATO Teresa nata a Cosenza il 20 novembre 1973 e		
	residente in Cosenza al viale Cosmai n. 42, n.c.f.:GRN TRS		

	73S60 D086H	
	- FALVO Francesca nata a Rogliano il 16 dicembre 1981 e	
	residente in Cosenza alla via Aldo Moro n. 19, n.c.f.:FLV	
	FNC 81T56 H490L	
	- PAGLIONICO Umberto nato a Castrovillari il 12 ottobre 1983	
	e residente in Castrovillari alla via Feliceto n. 10,	
	n.c.f.:PGL MRT 83R12 C349S	
	- LONGO Federica nata a Cosenza il 12 dicembre 1978 e	
	residente in Rende alla via Spagna n. 54, n.c.f.:LNG FRC	
	78T52 D086T	
	- BARONE Maria Francesco nato a Cassano allo Ionio il 25	
	giugno 1980 e residente in Cosenza alla via Tancredi n. 27,	
	n.c.f.:BRN MFR 80H25 C002I	
	- SETTEMBRINI William nato a Cosenza il 24 gennaio 1981 e	
	residente in Lattarico alla Via Chiatre, c.f. STT WLM 81A24	
	D086M	
	Detti comparenti, cittadini italiani, delle cui identità	
	personali io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il	
	presente atto costitutivo di associazione, e convengono e	
	stipulano quanto segue.	
	ART. 1.	
	COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE	
	E' costituita tra i succitati comparenti ai sensi del d.	
	lgs. n. 117/2017 (recante il "Codice del Terzo Settore"),	
	una Associazione denominata "ANIMA AVRO' CURA DI TE ETS".	

	ART. 2.	
	SEDE	
	L'Associazione ha sede nel Comune di Cosenza, Via Caloprese	
	104, presso lo Studio Legale Tarsitano.	
	Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale	
	del Terzo Settore, i componenti convengono di fissare	
	l'indirizzo ove inizialmente è posta la sede	
	dell'Associazione in Cosenza, Via Caloprese 104, presso lo	
	Studio Legale Tarsitano.	
	ART. 3.	
	OGGETTO SOCIALE	
	L'associazione, che non ha scopo di lucro, si propone, in	
	osservanza e in applicazione della legislazione italiana in	
	materia, esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in	
	particolar modo tramite l'organizzazione di gruppi di	
	elaborazione del lutto dedicati a chi ha subito la perdita	
	di una persona cara. I gruppi dovranno essere coordinati e	
	gestiti da psicoterapeuti.	
	Oltre alla costituzione dei gruppi per l'elaborazione del	
	lutto, l'associazione si propone anche di attivare, qualora	
	ne emerga la necessità, supporto legale e materiale per le	
	persone che ne manifestino la necessità.	
	Essa intende perseguire le proprie finalità avvalendosi in	
	modo determinante e prevalente delle prestazioni personali,	
	volontarie e gratuite dei propri associati <u>(e, qualora</u>	

	necessario, avvalendosi di professionisti esterni che	
	<u>saranno regolarmente retribuiti).</u>	
	All'uopo attraverso il lavoro volontario dei propri aderenti	
	intende offrire accoglienza e assistenza e formazione a	
	tutti quanti ne facciano richiesta, sia all'interno delle	
	proprie strutture che altrove.	
	L'associazione potrà quindi organizzare corsi di formazione	
	mirati allo scopo, eventi di sensibilizzazione	
	sull'argomento o di divulgazione degli obiettivi	
	dell'associazione.	
	Potrà organizzare e gestire raccolte di fondi per l'aiuto a	
	persone in difficoltà economica in special modo bambini.	
	Una speciale attenzione verrà dedicata all'aiuto di giovani	
	promettenti attraverso l'erogazione di borse di studio.	
	Organizzare e gestire attività volte a favorire	
	l'invecchiamento attivo e la solidarietà tra generazioni.	
	In definitiva si propone di intervenire in tutti i settori	
	di cui all'art. 5 comma 1 lettere a) d) i) l) n) s) u) del	
	Decreto Legislativo n. 117 del 3.7.2017.	
	L'associazione è per sua natura aperta a ogni forma di	
	collaborazione e cooperazione con altri organismi pubblici e	
	privati che perseguano gli stessi fini. Ogni forma di	
	attività che per sua natura dovesse richiedere l'opera di	
	persone qualificate secondo le vigenti legislazioni, sarà	
	naturalmente svolta nel rigoroso rispetto delle stesse.	

	L'associazione non potrà compiere attività diverse da quelle	
	istituzionali suddette, ad eccezione delle attività	
	direttamente connesse o accessorie.	
	ART. 4.	
	PATRIMONIO INIZIALE E QUOTE DI AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI	
	Il patrimonio iniziale dell'Associazione viene determinato in	
	euro 1.500,00 (millecinquecento) corrispondente alla quota	
	di euro 150,00 (centocinquanta) che viene versata da ciascun	
	socio presente.	
	I componenti convengono di fissare fin d'ora la quota di	
	ammissione dei nuovi soci che faranno richiesta di	
	ammissione in Euro 150,00 (centocinquanta).	
	ART. 5.	
	ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
	Gli Organi dell'Associazione sono:	
	a) l'assemblea;	
	b) il Consiglio direttivo;	
	c) il Presidente;	
	d) Il Segretario	
	e) Il Tesoriere	
	f) L'organo di controllo se nominato.	
	L'Associazione è inizialmente amministrata da un Consiglio	
	direttivo composto da tre membri, che resterà in carica per	
	cinque esercizi.	
	A costituire il primo Consiglio direttivo vengono nominati:	

	- Antonella Tarsitano;	
	- Federica Longo;	
	- Francesca Falvo.	
	che, qui presenti, accettano le cariche conferite e	
	dichiarano che non sussistono a loro carico cause di	
	incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalla	
	legge.	
	Viene nominato Presidente del Consiglio direttivo la sig.ra	
	Antonella Tarsitano	
	Viene nominato Vice Presidente del Consiglio direttivo la	
	sig.ra Federica Longo	
	Viene nominato Tesoriere la sig.ra Francesca Falvo.	
	i quali accettano.	
	La firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai	
	terzi e in giudizio spettano al Presidente del Consiglio	
	direttivo.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente se	
	nominato o, in mancanza o nell'assenza di questo, a un	
	consigliere designato dal Consiglio.	
	Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il	
	Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di	
	quest'ultimo.	
	ART. 6.	
	ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	

	Il numero degli associati è illimitato.	
	Tutti gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri, come previsto nello statuto	
	ART. 7.	
	DURATA	
	La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.	
	Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2024.	
	ART. 8.	
	DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO	
	In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza di queste ultime, alla Fondazione Italia Sociale.	
	ART. 9.	
	STATUTO	
	Il rapporto associativo è regolato dai patti riportati nello "STATUTO", contenenti le regole di funzionamento dell'Associazione, si allega al presente atto sotto la lettera "A" , per formarne parte integrante e sostanziale.	
	ART. 10.	

	ADEMPIMENTI E ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO	
	NAZIONALE DEL TERZO SETTORE	
	Il Presidente, viene espressamente delegato a compiere tutte	
	le pratiche necessarie per domandare e ottenere l'iscrizione	
	nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, anche ai	
	fini del conseguimento della personalità giuridica mediante	
	tale iscrizione, e così, a mero titolo esemplificativo,	
	potrà:	
	- sottoscrivere le istanze e le richieste che si rendessero	
	a tal fine necessarie;	
	- sottoscrivere e produrre al RUNTS tutta la documentazione,	
	anche contabile, anche atta a dimostrare la sussistenza del	
	patrimonio minimo richiesto per il riconoscimento della	
	personalità giuridica;	
	- sottoscrivere gli eventuali atti notarili di deposito di	
	documentazione che fossero necessari od opportuni per poter	
	richiedere l'iscrizione al RUNTS;	
	- completare o rettificare la domanda di iscrizione,	
	integrare la documentazione depositata, apportare al	
	presente atto e allo Statuto allegato tutte quelle	
	modifiche, aggiunte o soppressioni, non di carattere	
	sostanziale, che fossero eventualmente richieste dalle	
	competenti autorità per il fine di cui sopra.	
	Articolo 11	
	Le parti, ai sensi dell'art. 51, penultimo comma della legge	

[illegible]

		Allegato "A"
		N. 46144 della Raccolta
		STATUTO DELLA "ANIMA AVRO' CURA DI TE ..."
	Art. 1	
	È costituita l'associazione di promozione sociale denominata	
	"ANIMA AVRO' CURA DI TE-ETS".	
	L'associazione ha sede in Cosenza, Via Caloprese 104, presso	
	lo Studio Legale Tarsitano.	
	Art. 2	
	L'associazione, che non ha scopo di lucro, si propone, in	
	osservanza e in applicazione della legislazione italiana in	
	materia, esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in	
	particolar modo tramite l'organizzazione di gruppi di	
	elaborazione del lutto dedicati a chi ha subito la perdita	
	di una persona cara. I gruppi dovranno essere coordinati e	
	gestiti da psicoterapeuti.	
	Oltre alla costituzione dei gruppi per l'elaborazione del	
	lutto, l'associazione si propone anche di attivare, qualora	
	ne emerga la necessità, supporto legale e materiale per le	
	persone che ne manifestino la necessità.	
	Essa intende perseguire le proprie finalità avvalendosi in	
	modo determinante e prevalente delle prestazioni personali,	
	volontarie e gratuite dei propri associate (e, qualora	
	<u>necessario, avvalendosi di professionisti esterni che</u>	
	<u>saranno regolarmente retribuiti).</u>	

	All'uopo attraverso il lavoro volontario dei propri aderenti	
	intende offrire accoglienza e assistenza e formazione a	
	tutti quanti ne facciano richiesta, sia all'interno delle	
	proprie strutture che altrove.	
	L'associazione potrà quindi organizzare corsi di formazione	
	mirati allo scopo, eventi di sensibilizzazione	
	sull'argomento o di divulgazione degli obiettivi	
	dell'associazione.	
	Potrà organizzare e gestire raccolte di fondi per l'aiuto a	
	persone in difficoltà economica in special modo bambini.	
	Una speciale attenzione verrà dedicata all'aiuto di giovani	
	promettenti attraverso l'erogazione di borse di studio.	
	Organizzare e gestire attività volte a favorire	
	l'invecchiamento attivo e la solidarietà tra generazioni.	
	In definitiva si propone di intervenire in tutti i settori	
	di cui all'art. 5 comma 1 lettere a) d) i) l) n) s) u) del	
	Decreto Legislativo n. 117 del 3.7.2017.	
	L'associazione è per sua natura aperta a ogni forma di	
	collaborazione e cooperazione con altri organismi pubblici e	
	privati che perseguano gli stessi fini. Ogni forma di	
	attività che per sua natura dovesse richiedere l'opera di	
	persone qualificate secondo le vigenti legislazioni, sarà	
	naturalmente svolta nel rigoroso rispetto delle stesse.	
	L'associazione non potrà compiere attività diverse da quelle	
	istituzionali suddette, ad eccezione delle attività	

	direttamente connesse o accessorie.	
	Art. 3	
	Sono associati dell'associazione, oltre ai partecipanti	
	all'atto costitutivo, tutti coloro che, condividendone in	
	modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta.	
	Spetta al Consiglio direttivo deliberare sulle domande di	
	ammissione. I soci prestano la loro opera in modo personale,	
	spontaneo e gratuito. L'adesione all'associazione comporta	
	per l'associato maggiore di età il diritto di voto	
	nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello	
	statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi	
	direttivi dell'associazione. Gli associati hanno i diritti	
	di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo	
	statuto.Gli associati hanno il diritto di essere rimborsati	
	delle spese effettivamente sostenute per l'attività	
	prestata, ai sensi della legge. Gli aderenti	
	all'associazione sono assicurati per malattia, infortunio e	
	responsabilità civile verso terzi.	
	Art. 4	
	Gli associati devono versare quote associative annuali ed	
	ogni altro contributo richiesto dal Consiglio direttivo. Gli	
	associati sono obbligati:	
	- a osservare le norme del presente statuto e le	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	- a svolgere le attività preventivamente concordate;	

	- a mantenere un comportamento conforme alle finalità	
	dell'associazione.	
	Art. 5	
	La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o	
	esclusione.Potranno essere esclusi, su iniziativa del	
	Consiglio direttivo, i soci:	
	a) che non partecipano alla vita dell'associazione ovvero	
	tengono comportamenti contrari agli scopi dell'associazione;	
	b) che non eseguono in tutto o in parte il versamento	
	delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal	
	Consiglio direttivo e/o dall'assemblea per il conseguimento	
	dell'oggetto sociale;	
	c) che non adempiono ai doveri inerenti alla qualità di	
	associato o agli impegni assunti verso l'associazione. Tale	
	provvedimento dovrà essere comunicato all'associato	
	dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale	
	comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante	
	raccomandata inviata al Presidente dell'associazione. Il	
	ricorso verrà discusso dall'assemblea, presieduta dal	
	Presidente e/o da Vicepresidente nonché dai consiglieri	
	tutti.	
	Il numero degli associati non dovrà mai essere inferiore al	
	limite minimo previsto dalla legge.	
	Art. 6	
	Il patrimonio sociale è formato:	

	a) dal patrimonio iniziale di	
	b) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari	
	dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle	
	necessità ed al funzionamento dell'associazione;	
	c) dai contributi di enti pubblici ed altre persone	
	fisiche e giuridiche;d) da eventuali donazioni, erogazioni,	
	lasciti;	
	e) da eventuali entrate per servizi prestati	
	dall'associazione.	
	Art. 7	
	Sono organi dell'associazione:	
	a) l'assemblea;	
	b) il Consiglio direttivo;	
	c) il Presidente;	
	d) Il Segretario	
	e) Il Tesoriere	
	f) L'organo di controllo.	
	L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in	
	alcun modo vincolata e limitata ed è informata a criteri di	
	massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e	
	passivo.	
	Le cariche associative sono a titolo gratuito.	
	Art. 8	
	L'assemblea è composta da tutti gli aderenti	
	all'associazione ed è l'organo sovrano dell'associazione	

	stessa.L'assemblea è convocata dal Presidente. Per la	
	validità della sua costituzione e delle sue delibere in	
	prima convocazione è necessario che siano presenti o	
	rappresentati almeno la maggioranza degli associati e le	
	delibere saranno prese a maggioranza dei voti.Nel caso di	
	seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia	
	il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a	
	maggioranza semplice.	
	L'assemblea si radunerà almeno una volta all'anno per	
	l'approvazione del bilancio ed ogniqualvolta lo stesso	
	Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio	
	direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino	
	l'opportunità.	
	Spetta all'assemblea deliberare in merito:	
	- all'approvazione del bilancio;	
	- all'approvazione del piano di attività;	
	- alla nomina del Consiglio direttivo e dell'eventuale	
	Organo di controllo;	
	- ad ogni altro argomento che il Consiglio direttivo	
	intendesse sottoporre.	
	L'assemblea è convocata mediante affissione presso la sede	
	sociale o avviso scritto inviato a ciascun associato almeno	
	otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza anche via	
	e-mail.Ogni associato può farsi rappresentare da altro	
	associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più	

	di altri due associati. Ciascun associato ha il diritto ad	
	un voto. Spetta all'assemblea straordinaria deliberare in	
	merito alle proposte di modifica dello statuto o di	
	scioglimento e liquidazione dell'organizzazione. Le delibere	
	relative alle modifiche dello statuto sono approvate	
	dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli	
	associati e il voto favorevole della maggioranza dei	
	presenti. Le delibere relative allo scioglimento	
	dell'associazione sono approvate con il voto favorevole di	
	almeno tre quarti degli associati.	
	Art. 9	
	Il Consiglio direttivo è composto da un numero di 3 membri.	
	Dura in carica cinque anni e i suoi membri sono	
	rieleggibili. Il Consiglio direttivo elegge al suo interno	
	il Presidente, un segretario ed un tesoriere. Qualora,	
	durante il mandato, venissero a mancare uno o più membri del	
	Consiglio direttivo, il Consiglio direttivo coopterà altri	
	membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri	
	cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea la	
	quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del	
	Consiglio direttivo che li ha cooptati. Qualora venisse meno	
	la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio direttivo si	
	intenderà decaduto.Dalla nomina a membro del Consiglio	
	direttivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso	
	delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio	

	ricoperto. Il Consiglio direttivo è investito di tutti i	
	poteri di ordinaria e straordinaria direttivo inerenti la	
	gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la	
	legge o lo statuto riservano all'assemblea.	
	Il Consiglio direttivo:	
	- provvede alla stesura del bilancio preventivo e del	
	bilancio consuntivo, proposto dal tesoriere e li sottopone	
	all'approvazione dell'assemblea;	
	- determina il programma di lavoro in base alle linee di	
	indirizzo contenute nel programma generale approvato	
	all'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e	
	autorizzando la spesa;	
	- stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi	
	necessari per le spese ordinarie e straordinarie di	
	gestione. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza	
	assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal	
	Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti. Il	
	Consiglio direttivo è convocato, almeno otto giorni prima	
	della riunione, mediante comunicazione scritta inviata	
	tramite lettera o fax. In caso di urgenza la convocazione	
	potrà essere fatta mediante invio di telegramma o fax	
	inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la	
	riunione.	
	Art. 10	
	Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo al proprio	

	interno e resterà in carica fino al rinnovo del Consiglio	
	direttivo. Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento,	
	il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di	
	fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere	
	del Consiglio direttivo	
	Art. 11	
	In caso di riconoscimento dell'associazione che ne prevede	
	l'obbligatorietà o in caso di volontaria deliberazione,	
	l'assemblea potrà nominare un revisore dei conti effettivo e	
	un supplente tra gli iscritti al Registro dei revisori	
	contabili, la cui funzione è controllare la correttezza	
	della gestione in relazione alle norme di legge e di	
	statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione	
	della approvazione del bilancio consuntivo. Essi durano in	
	carica cinque anni e sono rieleggibili.	
	Art. 12	
	L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il	
	30 aprile il Consiglio direttivo sottoporrà all'assemblea il	
	bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il	
	31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno	
	successivo. Dal bilancio devono risultare i beni, i	
	contributi o i lasciti ricevuti. I bilanci debbono restare	
	depositati presso la sede dell'associazione nei quindici	
	giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro	
	approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano	

	motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie	
	è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente.	
	Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere	
	impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività	
	di cui all'art. 2.	
	Art. 13	
	L'associazione è costituita senza limitazioni di durata nel	
	tempo.L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui	
	all'art. 27 c.c.:	
	a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto	
	agli scopi;	
	b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.In caso di	
	scioglimento della associazione, per qualunque causa, dopo	
	aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e	
	pendenze, i beni residui saranno devoluti a favore di altre	
	organizzazioni di volontariato operanti in identico o	
	analogo settore.	
	Art. 14	
	Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa	
	riferimento alle norme vigenti in tema di terzo settore e in	
	particolare sulle organizzazioni di volontariato.	
	F.to Antonella Tarsitano - Federica Longo	
	Riccardo Scornajenghi Notaio	

